

STATUTO
INSETTOPIA ONLUS

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata “***Insettopia***”, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/97 con sede attuale in Roma, via Grabau, n. 16. Il presente Statuto prevede espressamente l’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

Art. 2

L'Associazione è costituita a tempo illimitato e non ha scopo di lucro - no profit.

Ha facoltà di istituire altre sedi sul territorio nazionale, mantenendo ognuna una propria autonomia funzionale e patrimoniale. Tali sedi hanno con la sede generale rapporti unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3

Lo spirito dell’Associazione trova origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana è senza finalità di lucro, è apartitica e si atterra ai principi della democraticità della struttura, elettività delle cariche e gratuità delle cariche sociali.

Scopo dell'Associazione è promuovere e sviluppare la cultura dell’integrazione e della solidarietà sociale, destinare tutte le sue attività in via esclusiva a soggetti svantaggiati, stimolare e promuovere tutte le attività istituzionali di utilità sociale tese a prevenire i disagi giovanili, a migliorare la qualità di vita di persone diversamente abili, idonee alla crescita sociale e culturale, ispirandosi ai principi cristiani e alle tradizioni dei valori Nazionali ed Europei. Sono vietate tutte le attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento di tali finalità, l'Associazione, promuove la costituzione di centri, di servizi sociali, artistici, culturali, sportivi, ricreativi, e di volontariato aventi lo scopo di agevolare le condizioni di vita dei beneficiari, stimola indagini e ricerche in ambito Nazionale ed Europeo.

Promuove le attività culturali sotto forma di mostre, scuole, convegni, pubblicazioni, materiale audiovisivo e di corsi di formazione.

Le iniziative assistenziali dell'Associazione sono rivolte alla promozione sociale, culturale e alla valorizzazione delle potenzialità di persone con handicap, al sostegno alle loro famiglie. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare della collaborazione di privati, aziende, Istituti di ricerca, altri enti no-profit, Enti Locali e Centrali, anche attraverso cooperazioni e partners, enti privati e pubblici, in Italia e all’estero, stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 4

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione stessa; a titolo esemplificativo, e non tassativo, le seguenti attività:

Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di films e documentari, rappresentazioni teatrali e quant’altro di interesse per i soci. Iniziative ricreative quali teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere.

Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro.

Attività sportive: promozione di attività sportive, creazione di gruppi sportivi e di circoli.

Attività editoriale: pubblicazione di notiziari e pubblicazione varie, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche proprie dell'Associazione; utilizzazione di Radio e Televisioni sia pubbliche che private.

Attività sociali: assistenziali, di soccorso e sanitaria, di beneficenza ed umanistica.

Attività cittadina: promozione delle opere pubbliche, archeologiche e monumentali.

Attività di pubbliche relazioni: convenzioni con i Comuni, Provincie e Regioni, con le ASL, con enti pubblici e privati.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione per perseguire i propri scopi potrà assumere lavoratori dipendenti avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5

Possono essere SOCI dell'Associazione, cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno, inoltre, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari. Potranno essere soci anche Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Si esclude espressamente per i soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio ha diritto di voto. I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, firmando l'atto costitutivo. **Soci Benemeriti:** quelli che per la loro personalità, per la loro frequenza e per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Sono in numero tra 9 e 15, e saranno eletti dai Soci Fondatori. **Soci Ordinari:** sono tutti gli altri iscritti all'Associazione. Tutti i Soci prestano, in ogni caso, la loro opera all'Associazione a titolo gratuito. La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza dell'Associazione e alle manifestazioni della stessa ed anche dei propri familiari, nonché di utilizzare le eventuali convenzioni che saranno stipulate con Enti pubblici e privati e con attività commerciali ed artigianali in genere.

Art. 6

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda scritta degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. Le iscrizioni decorrono dal 1 Gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 7

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi Rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto con effetto immediato;
- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità: a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;
- per il ritardato pagamento dei contributi sociali per oltre tre mesi dalla scadenza del contributo stesso alle rate deliberate.

Art. 9

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'Associazione ha, nell'ASSEMBLEA, il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio precedente, per

l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio di previsione per l'anno in corso.
' L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo,
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente o da almeno un terzo dei Soci Fondatori e Benemeriti nel loro insieme ed 1/3 dei soci ordinari.

Art. 11

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante posta elettronica, o servizio fax o raccomandata o pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale o su Gazzetta Ufficiale o Bollettino Regionale, nella sede dell'Associazione.

Art. 12

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno (1/2+1) dei Soci e in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza da persona da Lui delegata fra un membro del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità dei voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario che è scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i soci presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, in qualità di Segretario. Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto, obbligano tutti i Soci, anche assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nella parte residua rispetto ai membri di diritto così come previsto dell'art. 15, i membri dei Comitati, i Revisori dei Conti. Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti; deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza; deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

in sede straordinaria deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, secondo le proposte della Presidenza;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che acceda l'ordinaria amministrazione;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere, all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;
- h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti, da scegliere tra i Soci;
- i) presta la sua opera a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 (sette) ad 13 (tredici) membri; i Soci Fondatori fanno parte, di diritto del Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge i restanti membri del Consiglio Direttivo scegliendo gli stessi tra i Soci Benemeriti. Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento, di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano i 2/3 (due terzi) dei componenti. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate a mezzo lettera raccomandata o telefax almeno, 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, inviato, almeno, 2 (due) giorni prima della convocazione. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario chiamato a verbalizzare la seduta, per particolari deliberazioni il verbale dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del Collegio. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 17

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Il Presidente presta la sua opera a titolo gratuito.

Art. 18

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica un quinquennio ed è rinnovabile e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, la carica di Presidente è assunta, fino alla scadenza del mandato da uno dei Soci Fondatori. Il Consiglio stesso provvede poi ad eleggere un Presidente fino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Art. 19

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un **Comitato per le attività**, che svolgerà funzioni consuntive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le manifestazioni culturali dell'Associazione. Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di particolari

Commissioni di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'Associazione così come stabilito dall'art. 4 del presente statuto.

Art. 20

Il Comitato per le Attività è composto da 3 a 7 membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà, e la nomina è di competenza dell'Assemblea. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore alla metà, il Comitato Culturale può procedere alla nomina, per cooptazione, dei membri mancanti sino alla prima Assemblea convocata per un qualsiasi motivo. Il Comitato per le Attività elegge, tra i suoi membri, un Presidente il quale, in particolare, manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo. I membri durano in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Il Comitato per le Attività presta la sua opera a titolo gratuito.

Art. 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il **Collegio dei Proviviri** che presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Al Comitato dei Proviviri è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'associazione ed i Soci ed emetterà, in merito, le proprie decisioni da intendersi inappellabili. I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione, in dipendenza della loro carica.

Art. 22

I membri del Comitato di Proviviri potranno variare da 3 a 5 e sono nominati dall'Assemblea. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Comitato, inferiori alla metà dei suoi componenti, il Comitato potrà nominare, per cooptazione i membri mancanti fino alla prima Assemblea convocata per un qualsiasi motivo. Il Comitato di Proviviri nomina, nel suo seno, il proprio Presidente il quale avrà, in particolare, il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato dei Proviviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta, al Presidente, almeno 2 (due) membri.

Art. 23

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il **Collegio dei Revisori dei conti**, al quale spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti prestatore la loro opera a titolo gratuito.

Art. 24

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di 3 (tre) effettivi e due supplementi e durano in carica 3 (tre) anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. I Revisori dei Conti nominano, nel loro seno, il proprio Presidente.

Art. 25

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo;
- quote dei Soci Fondatori e Benemeriti;
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, in relazione a particolare iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- versamenti volontari degli Associati e di privati;
- contributi dello Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi ed associati;

- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate da attività commerciali produttive marginali.

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all. art.5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni , lasciti, o successioni;
- vendita a fiere e mercatini di beni donati dai soci.

I singoli associati non potranno richiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il gennaio di ogni anno, oppure in due rate semestrali con pagamento entro il 30 gennaio e 30 giugno con un incremento della quota del canone deciso dall'Assemblea.

Art. 26

I contributi ordinari sono dovuti per l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 27

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale . L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Presidente che però avvalersi di un segretario Amministrativo da lui nominato.

Art. 28

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci, ma sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno essere eventualmente, disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.